



Direttiva

AD I-008 I

Oggetto:

SNOWTAM

Riferimento: 043.3-00005

Basi legali:

Cfr. punto 2

Destinatari:

Esercenti e capi d'aerodromo, conformemente al capitolo
"Campo di applicazione"

Edizione:

Entrata in vigore della presente versione: 1.11.2017

Presente versione: 2.0

Entrata in vigore prima pubblicazione: 1.12.2012

Autore:

Divisione Sicurezza delle infrastrutture

Approvata il / da:

9.10.2017 / Direzione UFAC

1. Scopo

A complemento delle disposizioni applicabili conformemente all'Allegato ICAO 14, Vol. 1 – Aerodromes e all'Allegato ICAO 15 - Aeronautical Information Services, e al regolamento (UE) n. 139/2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aerodromi, la presente direttiva disciplina la pubblicazione degli SNOWTAM per gli aerodromi svizzeri.

Lo SNOWTAM ha un formato riconosciuto a livello internazionale ed è parte integrante di ogni procedura di preparazione del volo durante i mesi invernali. L'uso sistematico del formato SNOWTAM assicura quindi che, durante l'inverno, le informazioni sullo stato delle aree di movimento siano pubblicate in formato uniforme per tutti gli aerodromi.

2. Basi legali

La presente direttiva attua le direttive ICAO elencate di seguito. Per gli aeroporti certificati dall'AESA valgono le corrispondenti direttive che si basano sul regolamento (UE) sotto riportato.

- Allegato 14, Vol. 1, n. 2.9.8 alla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (ICAO, RS 0.748.0);
- Allegato 15, n. 5.1.1.1 lett. r e n. 5.2.3 alla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (ICAO, RS 0.748.0);
- capitoli da 3 a 7 dell'ICAO Airport Services Manual, Parte 2, Pavement Surface Conditions (Doc 9137);
- n. 6.6 dell'ICAO Aeronautical Information Service Manual (Doc 8126);
- articolo ADR.OPS.B.035 dell'allegato IV del regolamento (EU) n. 139/2014;
- articolo 3 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0);
- articolo 3 capoverso 1bis e capoverso 3 nonché articolo 29e capoverso 3 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1);
- articoli 7 e 13 dell'ordinanza sul capo d'aerodromo (ordinanza sul capo d'aerodromo, RS 748.131.121.8).

3. Campo di applicazione

La presente direttiva è valida per tutti gli aerodromi civili della Svizzera e per quelli utilizzati (anche) a scopi civili, per le piste con o senza rivestimento duro, ma non per gli eliporti.

4. Pubblicazione dello stato attuale delle piste

Conformemente alle disposizioni dell'Allegato ICAO 14, Vol. 1, n. 2.9.8, tutti gli aerodromi svizzeri sono tenuti a valutare lo stato attuale della superficie delle piste in uso e a comunicare l'eventuale presenza di neve, poltiglia di neve, ghiaccio o brina.

Tutte le informazioni rilevanti a livello operativo che riguardano la presenza di neve, poltiglia di neve, ghiaccio, brina o acqua sulle aree di movimento vengono diffuse tramite SNOWTAM, conformemente alle disposizioni dell'Allegato ICAO 15, n. 5.1.1.1 lett. r e Appendice 2 e di ICAO doc 8126, n. 6.6.

Conformemente alle disposizioni dell'Allegato ICAO 15, n. 5.2.3, gli SNOWTAM devono essere pubblicati obbligatoriamente mantenendo il formato SNOWTAM corrispondente. La pubblicazione di tali informazioni nel consueto formato NOTAM non è ammessa.

5. Obbligo di emissione di SNOWTAM

Tutti gli aerodromi svizzeri sono tenuti a valutare lo stato attuale della superficie delle piste contaminate e, se queste ultime rimangono operative, a pubblicare tali informazioni tramite SNOWTAM. In virtù del principio di proporzionalità sono previste semplificazioni. Si utilizza la seguente categorizzazione:

5.1 Categoria 1: obbligo di emissione di SNOWTAM

Sono soggetti all'obbligo di emissione di SNOWTAM tutti gli aeroporti (ovvero gli aerodromi titolari di una concessione) come pure i campi d'aviazione di San Gallo-Altenrhein, Buochs, Locarno, Payerne e Saanen con regolari attività di volo con jet civili. Essi sono dunque tenuti a pubblicare lo stato attuale delle piste contaminate tramite il modulo SNOWTAM.

5.2 Categoria 2: possibilità di esenzione dall'obbligo di emissione di SNOWTAM

I restanti campi d'aviazione operativi con piste contaminate sono comunque tenuti a rilevare e comunicare lo stato attuale delle piste, pur essendo esentati dall'obbligo di emissione di SNOWTAM. Si presentano le seguenti possibilità:

- a) Il capo d'aerodromo (o una persona da lui designata) comunica ai piloti in partenza o in arrivo, per telefono, tramite messaggio automatico o il sito Internet dello scalo, lo stato attuale delle aree di movimento, indicando tipo di neve (neve asciutta, neve bagnata, poltiglia di neve, brina, ghiaccio), altezza della neve e aree di movimento inutilizzabili (ad es. chiusura di vie di rullaggio e piazzole per lo stazionamento). È obbligatorio rilasciare un'informazione aggiornata sullo stato della pista. Alla voce «Limitazioni di volo locali e osservazioni» del manuale VFR va indicato quanto segue: «*INVERNO: è fondamentale che i piloti in partenza e in arrivo si informino telefonicamente sullo stato attuale della pista [chiamando il numero di tel., ascoltando il messaggio automatico e/o consultando il sito Internet dell'aeroporto]*».
- b) Pubblicazione SNOWTAM
- c) Chiusura delle piste e pubblicazione mediante NOTAM (SNOCLO)

6. Pubblicazione SNOWTAM

Tutte le richieste di pubblicazione di SNOWTAM devono essere inoltrate secondo le seguenti modalità:

- a) Aerodromi equipaggiati con un *Originator Interface*¹: le richieste devono essere inoltrate a Skyguide NOTAM Office Svizzera (NOF) tramite il terminale *Originator Interface* in base agli accordi o ai contratti stipulati tra Skyguide e l'aerodromo.

¹ Terminale per il rilevamento di dati aeronautici o di informazioni dell'ANSP (Air Navigation Service Provider)

- b) Aerodromi che non sono equipaggiati con un *Originator Interface*: le richieste devono essere inoltrate per e-mail a Skyguide NOTAM Office Svizzera mediante il modulo pubblicato sul sito Internet dell'UFAC.

Per domande relative al modulo SNOWTAM o all'*Originator Interface* ci si può rivolgere a Skyguide NOTAM Office.

7. Durata di validità dello SNOWTAM

Conformemente alle disposizioni dell'Allegato ICAO 15, Appendice 2, uno SNOWTAM è valido per massimo 24 ore. In caso di cambiamenti significativi delle condizioni delle piste è necessaria la pubblicazione di un nuovo SNOWTAM. Relativamente allo stato della superficie delle piste, i seguenti cambiamenti sono considerati significativi:

- 1) variazione del coefficiente d'attrito² di circa 0,05;
- 2) variazione della profondità della neve depositatasi sulle piste superiore a: 20 mm per la neve asciutta, 10 mm per la neve bagnata, 3 mm per la poltiglia di neve;
- 3) variazione della lunghezza o della larghezza di pista disponibile pari o superiore al 10 per cento;
- 4) variazione della tipologia di neve depositatasi sulla pista o della superficie da essa occupata;
- 5) presenza di muri di neve³ pericolosi lungo la pista, variazioni della loro altezza o della distanza dall'asse della pista;
- 6) variazione della visibilità delle segnalazioni luminose delle piste coperte da neve;
- 7) ogni altra condizione giudicata come significativa in base all'esperienza o alla situazione contingente.

8. Sgombero della neve

Al contrario, conformemente alle disposizioni dell'Allegato ICAO 14, n. 2.9.8, si può evitare di pubblicare lo stato attuale della superficie delle piste in uso nel caso in cui, anche durante la stagione invernale, queste vengano completamente sgomberate da neve e ghiaccio mantenendo lo stesso profilo del manto nevoso.

9. Chiusura delle piste

Indipendentemente dalla pubblicazione dello stato attuale delle piste, conformemente alle indicazioni nel capitolo 7 dell'ICAO Airport Services Manual, Parte 2, Pavement Sur-

² Valido solo per gli aerodromi equipaggiati con un apparecchio di misurazione del coefficiente d'attrito.

³ Nessun cambiamento nel profilo del manto nevoso, ma la tipologia e la forma della neve depositata rappresentano un pericolo in caso di collisione (ad es. presenza di grossi blocchi di neve).

face Conditions (Doc 9137), il profilo del manto nevoso determinato deve rimanere invariato durante tutto il periodo di attività delle piste. In caso contrario la pista dev'essere chiusa e occorre pubblicare un NOTAM.

Dal momento che, conformemente alle disposizioni dell'Allegato ICAO 14, Vol. 1, n. 2.9.8, la pubblicazione dello stato attuale delle piste è necessaria soltanto per le piste in uso, nel caso in cui una pista sia stata chiusa mediante NOTAM si può evitare di pubblicare uno SNOWTAM.


10. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1 novembre 2017.


Ufficio federale dell'aviazione civile



Martin Bernegger
Vicedirettore, Capo Divisione
Sicurezza delle infrastrutture



Pascal A. Waldner
Capo Sezione Aerodromi
e ostacoli alla navigazione aerea



Fiona Lombardi
Capo Sezione Spazio aereo